



MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale
Marittimo di Civitavecchia

ORDINANZA N° 47 /2007

Il Capitano di Vascello (CP), del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia di concerto con il Commissario dell'Autorità Portuale dei Porti di Roma e del Lazio :

- **Visto:** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista:** la Legge 28/01/1994, n° 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;
- **Viste:** le circolari dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti prot. nn° 520951, 5201696 e 5200102 rispettivamente in data 24/02/1995, 14/04/1995 e 07/01/1999, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;
- **Visti:** i dispacci prot. nn° 82/31052, 82/081717 e 82/028204 rispettivamente in data 2/07/1996, 26/11/2001 e 30/04/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2°, in materia di Sicurezza in ambito portuale;
- **Visto:** il Decreto dell'ex Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 23/07/1988, recante istituzione aree di rispetto attorno al forte Michelangelo ai fini della preservazione delle condizioni di ambiente e di decoro delle storiche murature;
- **Visto:** il Decreto Ministeriale n° 1012 in data 14/12/1992, recante limiti del "circuito doganale" della dogana di Civitavecchia;
- **Visto:** il D.Lgs. 27/07/1999, n° 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali;
- **Visto:** il Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del Porto e della Rada di Civitavecchia approvato con Ordinanza del Comandante del Porto di Civitavecchia n°

14/2003 del 31/03/2003 e successive modificazioni (di seguito denominato semplicemente "Regolamento di Sicurezza");

- **Visto:** il Regolamento per la concessione dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n° 97/2005, firmata dal Comandante del Porto di concerto con il Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia in data 17/10/2005;
- **Vista:** la Convenzione - rep. 2956 in data 26/05/2005, per la concessione dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge 84/1994 e dell'art. 1 del D.M. 14/11/1994, rilasciata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia in favore della soc. Port Mobility s.p.a.;
- **Visto:** il Decreto n° 255/2005 in data 16/12/2005, a firma del Commissario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, recante disciplina circa la sosta temporanea di merci in aree portuali non assentite in concessione;
- **Visto:** il verbale di riunione in data 05/12/2005, con il quale è stata formalizzata la costituzione della Commissione consultiva locale permanente per la viabilità portuale;
- **Vista:** la nota prot. n° 2006/00003612 in data 17/03/2006, come successivamente integrata con nota prot. n° 2006/00004222 in data 28/03/2006, con la quale viene comunicata alla Soc. Port Mobility S.p.A. la consegna di un'area di mq 7 800 in prossimità della Banchina n° 9 e 38 000 mq sulla banchina n° 25 per la sosta temporanea di semirimorchi e mezzi rotabili;
- **Vista:** la nota prot n° 20624 in data 28/12/2006 con la quale l'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, ha comunicato di aver approvato con provvedimento prot. n°19918 del 12/12/2006, la nuova delimitazione degli spazi doganali relativi al porto di Civitavecchia;
- **Preso atto:** dei pareri tecnico - consultivi espressi dalla anzidetta Commissione permanente nel corso delle preliminari riunioni tenutesi presso gli uffici dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- **Considerato:** che il continuo e crescente traffico veicolare specialmente nelle aree nevralgiche del porto, comporta un utilizzo diffuso e disomogeneo delle aree stesse, specialmente quelle non assentite in concessione, con pregiudizio alla circolazione nella sede stradale ad uso pubblico ed intralcio alle attività commerciali ed operative in generale;
- **Considerato altresì** la necessità di assicurare un'equa ripartizione dei posti macchina al fine di contemperare le esigenze della circolazione dei veicoli con le attuali disponibilità nel porto dei parcheggi auto;
- **Ritenuto:** pertanto necessario concentrare in un unico testo criteri generali in materia di viabilità nell'ambito del porto di Civitavecchia, contenuti nei provvedimenti vigenti, adeguandoli alle recenti modifiche introdotte alla rete stradale a seguito dei lavori di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture portuali, in modo da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della circolazione veicolare e pedonale;
- **Considerato:** che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguito dallo Stato;



ORDINA

Articolo - 1

Con il presente provvedimento viene disciplinata la circolazione stradale nel porto di Civitavecchia, secondo lo schema funzionale indicato nell'elaborato grafico allegato (TAV. "A" - **PIANO VIABILITÀ**), che qui si approva, al fine di mantenere il flusso veicolare entro limiti tollerabili, anche attraverso la regolamentazione delle aree di sosta autoveicoli, affinché la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità. Nello specifico, per i veicoli motorizzati le presenti linee guida perseguono lo scopo di indurre i conducenti a rispettare le limitazioni e prescrizioni poste a base del presente Regolamento.

Eventuali interventi su strade esistenti, preventivamente concordate con l'Autorità Marittima, vanno eseguiti adeguando alle presenti norme, per quanto possibile, le caratteristiche funzionali delle stesse, in modo da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della circolazione. La transizione tra tratti adeguati e tratti in cui l'adeguamento è stato ritenuto non possibile dovrà essere convenientemente risolta ad evitare l'introduzione di ulteriori situazioni di pericolosità.

Articolo - 2

Entrata in vigore

Dal **14 MAG. 2007**, la presente Ordinanza costituirà l'unico strumento di riferimento per la viabilità in ambito portuale. Sono abrogate tutte le rimanenti norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Inoltre:

1. gli artt. 1, 29, 31, 32 del "*Regolamento di Sicurezza di polizia Portuale e dei servizi Marittimi del Porto e della Rada di Civitavecchia*" approvato con ordinanza del Comandante del porto di Civitavecchia n° 14/03 del 31.03.2003, sono modificati dagli articoli di pari oggetto contenuti nel Regolamento approvato con la presente ordinanza;
2. è abrogata altresì l'Ordinanza n° 90/2005 emessa in data 02/12/2005.

Articolo - 3

Sanzioni

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza; i contravventori alle citate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, inclusa la rimozione del mezzo nelle situazioni previste.

09 MAG. 2007
Civitavecchia,
IL COMMISSARIO
C.A. (CP) **Francesco LO SARDO**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) **Antonio BASILE**

“REGOLAMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI CIVITAVECCHIA”

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- **MINISTERO:** Il Ministero dei Trasporti.
- **AUTORITÀ MARITTIMA:** La Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
- **AUTORITÀ PORTUALE:** L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
- **AGENZIA DELLE DOGANE:** Ufficio delle Dogane di Civitavecchia.
- **STRADA:** Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- **CIRCOLAZIONE:** Movimento (Viabilità), sosta e fermata di pedoni, veicoli e animali sulla strada. La circolazione può essere ad uso pubblico oppure destinata ad attività di movimentazione di merci e legata al ciclo delle operazioni portuali. Al fine di una adeguata regolamentazione della circolazione in ambito portuale che consenta una chiara, univoca ed efficace applicazione della normativa vigente da parte delle Forze di Polizia, vanno distinti spazi riservati esclusivamente alla circolazione di autoveicoli (strade, aree di parcheggio, ecc.) comunque non suscettibili di uso diverso, da aree di destinate alle attività tipiche del porto (banchine, aree di stoccaggio, aree di parcheggio temporaneo di autotreni, autosnodati, semirimorchi, bilici, mezzi rotabili in genere, al fine del carico/scarico di merce, ecc.).
La distinzione di tali spazi in ambito portuale è, pertanto, fondamentale per l'applicazione delle sanzioni da comminare per eventuali infrazioni; infatti:
 1. negli spazi destinati esclusivamente alla circolazione stradale, la disciplina è quella del Codice della Strada (ex art. 6, comma 7);
 2. nelle aree destinate esclusivamente ad attività portuali la norma da applicare è quella dell'art. 1174, comma 2 del Codice della Navigazione.
- **FERROVIA:** Strada ferrata con il passaggio a raso dei rotabili ferroviari circolanti nell'area portuale.
- **VEICOLI:** Per veicoli si intendono tutte le macchine che circolano in porto di qualsiasi specie guidate dall'uomo. I veicoli risultano classificati agli articoli 47 e 73 del Codice della Strada e sono riassunti nella tabella nella pagina seguente:

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

a) veicoli a braccia	a) spinti o trainati dall'uomo a piedi b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente	
b) veicoli a trazione animale	a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle	aziende agricole
c) velocipedi		
d) slitte		
e) ciclomotori		
f) motoveicoli	a) motocicli	
g)	b) motocarrozze c) motoveicoli per trasporto promiscuo d) motocarri e) mototrattori f) motoveicoli per trasporti specifici g) motoveicoli per uso speciale h) quadricicli a motore	
g) autoveicoli	a) autovetture	
	b) autobus c) autoveicoli per trasporto promiscuo d) autocarri e) trattori stradali f) autoveicoli per trasporto specifici g) autoveicoli per uso speciale h) autotreni i) autoarticolati l) autosnodati m) autocaravan n) mezzi d'opera	
h) filoveicoli		
i) rimorchi	a) rimorchi per trasporto di persone b) rimorchi per trasporto di cose c) rimorchi per trasporti specifici d) rimorchi ad uso speciale e) caravan f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive	
l) macchine agricole	a) SEMOVENTI 1) trattrici agricole 2) macchine agricole operatrici a 2 o più assi 3) macchine agricole operatrici b) TRAINATE 1) macchine agricole operatrici 2) rimorchi agricoli	
m) macchine operatrici	a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie o quali spanditrici di sabbia e simili c) carrelli	
n) veicoli con caratteristiche atipiche		
o) veicoli su rotaie in sede promiscua		

- **PEDONI:** Coloro che transitano in area portuale a qualsiasi titolo.
- **PASSEGGERI:** Persone munite di titolo di viaggio interessate dall'imbarco o dallo sbarco.
- **OPERATORI PORTUALI:** Coloro che svolgono attività lavorativa all'interno del porto.

Articolo - 1

Oggetto

1.1 Il Regolamento di cui al precedente titolo regola solo la circolazione dei veicoli nell'ambito portuale di Civitavecchia, fermo restando che le disposizioni in esso contenute potranno subire sensibili modificazioni in relazione all'introduzione di nuove normative in materia, per esigenze legate all'operatività del porto o per cause contingenti connesse al completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del porto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla circolazione stradale alle particolari esigenze legate alla specificità del porto di Civitavecchia ed alle attività che ivi si svolgono, tenendo conto naturalmente dei provvedimenti e/o ordinanze che disciplinano settori o materie che in qualche modo hanno attinenza con la viabilità, in modo da:

- a) garantire la sicurezza delle persone ed in particolare dei lavoratori durante lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali;
- b) determinare gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti che interagiscono in ambito portuale;
- c) definire i criteri che regolano la circolazione stradale sia nelle strade interne aperte al "pubblico uso" che nelle altre destinate in via principale od esclusiva ad operazioni portuali;
- d) curare in modo adeguato l'installazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e la relativa manutenzione;
- e) perimetrare e regolamentare le aree di sosta autoveicoli nonché le aree di stoccaggio temporaneo di semirimorchi e mezzi rotabili in genere, con una più razionale utilizzazione degli spazi portuali, al fine di migliorare il deflusso veicolare soprattutto nelle arterie di maggior scorrimento;

1.2 Nelle zone di demanio marittimo fuori dal limite portuale, libere all'uso pubblico, vigono esclusivamente le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione richiamati nelle premesse. L'Amministrazione Comunale interessata curerà, ove necessario, l'installazione della relativa segnaletica indicando le eventuali situazioni di pericolo.

Articolo - 2

Campo di applicazione

2.1 Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, relativamente alle aree portuali ed antistanti specchi acquei, così come stabilito dal Decreto dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 06/04/1994.

2.2 Il presente Regolamento non si applica all'interno di aree in concessione e/o soggette a provvedimenti autorizzativi temporanei (quali ad es. i cantieri edili e/o stradali), per le quali restano valide e confermate le disposizioni a norma del (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.lgs. 626/94, D.lgs. 494/96, D.lgs. 528/99, etc.) che attribuiscono al "datore di lavoro" (titolare della concessione) specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché l'attuazione di provvedimenti, tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute degli operatori/utenti portuali o deteriorare l'ambiente esterno. Pertanto il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al concessionario sarà pienamente applicabile in caso di danni alle persone o alle cose legittimate alla circolazione e/o alla sosta nelle zone portuali.

Articolo - 3

Norme Generali

Le aree portuali di Civitavecchia sono destinate alle operazioni portuali e alle attività commerciali ed operative connesse, ai servizi portuali ed alle operazioni di imbarco, sbarco, incolonnamento e sosta temporanea dei veicoli.

In relazione alla specificità dell'infrastruttura portuale strettamente legata con il tessuto urbano e del tipo di operazioni che si esplicano (presenza di numerosi cantieri edili e stradali, carichi sospesi, cavi di ormeggio in tensione, manovra di grues scorrevoli su binari e semoventi, di carrelli elevatori, convogli e binari ferroviari, etc.), la circolazione dei pedoni, degli automezzi, degli autoveicoli e motocicli privati e la sosta nel porto di Civitavecchia, sono subordinati sia all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nonché nelle Ordinanze e/o Decreti emanate dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale, per quanto di rispettiva competenza, che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atte a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose.

Per quanto concerne le aree portuali cosiddette a traffico limitato o zone operative, quali i terminali crocieristici, le aree in concessione ai terminalisti, le aree in concessione per l'espletamento di operazioni e servizi portuali, le restanti aree portuali e banchine dove si effettuano al momento, operazioni portuali, si applicheranno, quando delimitate, le norme previste nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione.

Alla stregua e con le stesse modalità e condizioni è da considerarsi "operativa" la zona delle riparazioni navali (Darsena Romana).

Al di fuori di tali aree, la viabilità è da considerarsi aperta all'uso pubblico e quindi soggetta alla disciplina del Codice della Strada. secondo il tracciato stradale indicato negli allegati elaborati grafici, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Qualsiasi modifica della rete viaria e della viabilità esistente dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità Marittima che valuterà caso per caso le singole richieste, nella quali dovranno essere specificate le modalità degli interventi nonché le misure di sicurezza adottate, per i successivi provvedimenti di competenza.

Atteso che il presente Regolamento è diretto ad armonizzare e rendere di facile applicazione i diversi provvedimenti emanati di volta in volta dall'Autorità Marittima e/o dall'Autorità Portuale, in materia di circolazione veicolare e pedonale, si evidenzia la necessità, ai fini di una più consona valorizzazione delle infrastrutture portuali, dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza, coordinata al rispetto delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico dell'area territoriale di inserimento, di individuare una più uniforme ed omogenea distribuzione delle strade basata sia sulla funzione ad esse associata nel territorio stesso, sia sulla funzione da esse assolte all'interno della rete stradale portuale.

A tale scopo sono stati individuati alcuni fattori fondamentali, ai quali far corrispondere il tipo di strada da realizzare idonea al sistema portuale di Civitavecchia, quali:

- ❑ tipo di movimento servito (di accesso, di transito, di distribuzione);
- ❑ entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli);
- ❑ funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento con la rete urbana locale, etc.);
- ❑ componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, motoveicoli, pedoni, ecc.).

Poiché quanto sopra possa trovare concreta attuazione, è in corso la realizzazione di un nuovo assetto viario nell'ambito del quale è previsto il rifacimento della rete stradale con interventi sulla viabilità e relativa segnaletica per singola area o zona di intervento; sulla base di questi elementi l'Autorità Portuale ha emesso ai fini dell'individuazione e disciplina delle aree di cantiere, apposite ordinanze a carattere transitorio (limitate alla durata effettiva dei lavori), ovvero a carattere permanente per singola zona di intervento, dei quali si elencano quelli di maggior rilievo:

- a. **Ordinanza n° 79/05 in data 24/10/2005 - Ordinanza n° 91/05 in data 14/12/2005 - Ordinanza n° 49/06 in data 24/05/2006 - Ordinanza n° 87/06 in data 27/07/2006 - Ordinanza n° 93/06 in data 02/08/2006 e Ordinanza n° 112/06 in data 10/10/2006;**
- b. **Ordinanza n° 01/06 in data 03/01/2006 e Ordinanza n° 101/06 in data 06/09/2006;**
- c. **Ordinanza n° 36/06 in data 27/04/2006;**
- d. **Ordinanza n° 41/06 in data 11/05/2006;**
- e. **Ordinanza n° 47/06 in data 22/05/2006;** *(integrata con Ord. n° 33/07 del 21.05.07)*
- f. **Ordinanza n° 59/06 in data 05/06/2006;**
- g. **Ordinanza n° 92/06 in data 16/12/2006;**
- h. **Ordinanze nn° 41/2006, 62/2006 e 63/2006 rispettivamente in data 11/05/2006 e 09/06/2006;**
- i. **Ordinanza n° 67/06 in data 14/06/2006;**
- j. **Ordinanza n° 84/06 in data 01/08/2006;**
- k. **Ordinanza n° 105/06 in data 20/09/2006;**
- l. **Ordinanza n° 108/06 in data 03/10/2006;**
- m. **Ordinanza n° 113/06 in data 18/10/2006;**
- n. **Ordinanze nn° 111/06 e 124/06 rispettivamente in data 10/10/2006 e 20/11/2006.**

L'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potranno aver luogo unicamente previo rilascio del provvedimento autorizzativo per l'occupazione delle aree portuali da parte dell'Autorità Portuale, le cui prescrizioni dovranno essere pienamente rispettate dalla ditta appaltatrice; inoltre qualora l'esecuzione di detti lavori comporti modifiche alla viabilità tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione di mezzi e persone, i lavori stessi dovranno essere regolamentati da specifica ordinanza dell'Autorità Marittima.

Sulla base delle suesposte considerazioni, L'Autorità Marittima ha emesso, in prosieguo di tempo, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale con riferimento ai provvedimenti di cantiere o altra situazione contingente, ordinanze di viabilità tuttora vigenti, tra le quali:

- 1. **Ordinanza n° 06/2006 in data 12/01/2006;**
- 2. **Ordinanza n° 11/2006 in data 23/01/2006;**
- 3. **Ordinanza n° 52/06 in data 17/05/2006;**
- 4. **Ordinanza n° 65/06 in data 16/06/2006;**
- 5. **Ordinanza n° 80/06 in data 24/07/2006;**
- 6. **Ordinanza n° 108/06 in data 28/09/2006;**
- 7. **Ordinanza n° 130/06 in data 21/11/2006;**
- 8. **Ordinanza n° 12/07 in data 14/02/2007;**
- 9. **Ordinanza n° 24/07 in data 21/03/2007;**
- 10. **Ordinanza n° 27/07 in data 04/04/2007.**

Le norme di dettaglio contenute nei predetti provvedimenti ancorché riferiti alla corretta esecuzione dei lavori costituiscono elemento sostanziale e imprescindibile nell'applicazione delle norme e prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Articolo - 4

(l'art. 1 - Capo I - del "Regolamento" è modificato come segue)

Delimitazione dell'ambito portuale e destinazione delle banchine

L'ambito portuale di Civitavecchia è compreso tra la cinta doganale, le nuove dighe di protezione e comunque entro gli specchi acquei limitrofi all'imboccatura del porto, secondo lo schema di separazione del traffico, istituito con il "Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del Porto e della Rada di Civitavecchia", approvato con Ordinanza del Comandante del Porto di Civitavecchia n° 14/2003 del 31/03/2003.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, ai sensi del Decreto 15 settembre 1999, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e successive modificazioni, è integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei

compresi nel tratto di costa che va dalla località "Torre Valdaliga" al punto limite della pineta "La Frasca".

La destinazione delle banchine del Porto è di seguito elencata solo a carattere illustrativo, fermo restando la competenza dell'Autorità Portuale di individuare i confini delle aree interne e relativa destinazione, anche alla luce della realizzazione delle future banchine commerciali:

1)	VESPUCCI - testata	Servizi portuali
2)	CINCIARI	Merci varie e diverse
2 bis)	S. ROSA	Servizi portuali
	INVASATURA Navi Traghetto FF.SS.	Mezzi rotabili pesanti, carri merci ferroviari
2 ter)	S. TEOFANIO	Stazionamento rimorchiatori e manutenzione navi
3)	PRINCIPE TOMMASO	Stazionamento delle unità dei servizi portuali (pilotine - battellaggio ed ormeggio)
4)	SARDEGNA NORD	Passeggeri, autovetture, mezzi rotabili pesanti e stazionamento unità dei servizi portuali (rimorchiatori - pilotine - battellaggio ed ormeggio)
5)	SARDEGNA SUD	Come sopra
6)	MICHELANGELO	Come sopra
7)	GUGLIELMOTTI	Passeggeri, autovetture, mezzi rotabili pesanti
8)	CIALDI	Granaglie, cereali e altre merci varie alla rinfusa
9)	MARCONI (*)	
10)	TRAIANEA (**)	Passeggeri e merci varie
11)	TRAIANEA (**)	Passeggeri e merci varie
12)	DI TOCCATA	Passeggeri e merci varie
12 bis)	NUOVO CROCIERISTICO - banchina "JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER"	Passeggeri
13)	ANTEMURALE (**)	Unità da lavoro
13bis)	PROLUNGAMENTO ANTEMURALE (**)	Unità da lavoro
14)	ALBICINI	Minerali, carbone ed altre merci varie solide alla rinfusa
15)	ROSSI	Merci varie solide alla rinfusa e diverse
16)	COMPAGNIA ROMA	Merci varie in contenitori
16 bis)	in testata banchina (*)	
18)	S. FERMINA	Traffico passeggeri ro-ro
19)	FLAVIONI	Traffico passeggeri e ro-ro
20)	XIV MAGGIO	Traffico passeggeri e ro-ro
21)	BANCHINA ESTERNA	Traffico passeggeri e ro-ro
	EX PUNTO FRANCO	M/pescherecci stanziali
	S. BARBARA - Darsena Romana	Mezzi di servizio (CP, GdiF, PS, CC, VV.F.,)
	RADICE NORD - APOLLODORO	Mezzi di servizio (CP, GdiF, PS, CC, VVF, E.I)
	TESTATA SUD - APOLLODORO	Unità dei Corpi di Polizia (esclusi gli ultimi 40 mt in radice, limitrofi allo scalo d'alaggio in concessione)
	S. TEOFANIO (lato interno darsena Romana)	Unità da diporto
	MOLO DEL LAZZARETTO	Unità da diporto
22	Invasatura del "Nuovo commerciale"	terminale fisso caricamento e scarico prodotti petroliferi
23	Commerciale	Merci varie
24	Commerciale	Traffico commerciale - passeggeri e ro-ro
25	Commerciale	Traffico commerciale e crocieristico
	TORRE PETROLIFERA	Prodotti petroliferi
	RADA - settore "A"	Ancoraggio navi da carico
	RADA - settore "B"	Ancoraggio cisterne prodotti petroliferi

Note:

* da definire.

** destinazione suscettibile di variazione secondo esigenze.

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3, le aree portuali utilizzate quali viabilità di accesso al terminal passeggeri e crocieristico, nonché di collegamento con le aree di sosta/stoccaggio o tra le aree stesse quando intersecano tratti della rete stradale portuale, sono da considerarsi aree aperte all'uso pubblico e pertanto soggette al regime sanzionatorio di cui al Codice della Strada.

Per quanto concerne, invece, le banchine destinate all'accosto di navi c.d. veloci e passeggeri ro-ro appartenenti alle Società di Navigazione che operano nel porto di Civitavecchia, fermo restando gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare le norme dettate dal D.Lgs n° 626/94 e del D.Lgs. n° 272/99, in base alle quali i "datori di lavoro", così come identificati dai predetti decreti, dovranno posizionare la segnaletica verticale in prossimità delle zone di imbarco e garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni con l'ausilio di personale e mezzi propri.

In particolare per quanto attiene la disciplina della circolazione all'interno delle sopracitate aree si evidenzia quanto segue:

- le caratteristiche tecniche che i mezzi operativi devono possedere per essere ammessi nella circolazione sono quelle richiamate all'art. 58 del nuovo Codice della Strada ed all'art. 213 del relativo Regolamento di attuazione; le aree di sosta dei contenitori e macchinari dovranno essere delimitate e perimetrate da viabilità dedicata e dotata di idonea segnaletica orizzontale e verticale, con percorsi pedonali idoneamente segnalati per evitare pericoli di investimenti, urti e/o schiacciamenti durante le operazioni di movimentazione di detti mezzi;
- la movimentazione delle autovetture nuove e dei veicoli in genere non targati in trasferimento dalla nave ai piazzali di stoccaggio autorizzati nel porto di Civitavecchia. sarà consentita a condizione che i mezzi siano muniti del numero di matricola presente sul documento di conformità e fabbricazione ai sensi della direttiva UE 98/37/CE, comprensivi della documentazione attestante polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi a seguito di sinistri sulla viabilità portuale dal parte dell'impresa, presentata nella documentazione istruttoria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 585/95 per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 Legge 84/94, fermo restando le disposizioni dell'art. 80, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima, richiamato dall'art. 30 del Regolamento di Sicurezza, approvato con ordinanza n° 14/03 in data 31/03/2003.

Nel caso invece che i veicoli dovessero circolare su strada ordinaria portuale "aperta all'uso pubblico" verso aree di stoccaggio e/o aree libere destinate alla sosta temporanea, collegate con la banchina di sbarco, per esclusive esigenze di servizio, gli stessi devono essere muniti della targa di prova e relativa autorizzazione a norma del D.P.R. 474/2001. La targa di prova deve necessariamente ed obbligatoriamente essere coperta da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Le autovetture non rispondenti ai requisiti di cui sopra, dovranno essere movimentati con convoglio (bisarca) composto da non più di dieci veicoli e scortato da un apposito automezzo dotato di luce lampeggiante gialla.

Si fa riserva di istituire apposite corsie "dedicate", sorvegliate e debitamente segnalate, disciplinate con apposito provvedimento, ai fini della movimentazione delle autovetture nuove, qualora nel contesto della rivisitazione della viabilità portuale vi siano spazi rispondenti alla tipologia delle operazioni.

Nell'ambito delle aree portuali e relativi specchi acquee è vietata qualsiasi manifestazione sportiva, salvo specifica autorizzazione qualora se ne ravvisi la fattibilità, da rilasciarsi dall'Autorità Marittima e dell'Autorità Portuale, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo - 5

(l'art. 29 - Capo V - del "Regolamento" è modificato come segue)

Circolazione e segnaletica

La velocità massima consentita ai veicoli che impegnano le aree portuali appositamente destinate alla circolazione stradale, è di **30 km/h**.

La velocità massima consentita ai veicoli che transitano nelle zone del porto sotto indicate è di **20 km/h**:

- Piazzali destinati allo stazionamento ed imbarco sulle navi traghetto;
- Tratti viari adiacenti ai piazzali di stazionamento imbarco sulle navi traghetto;
- Tratti viari in corrispondenza dei binari ferroviari;

- Tratti viari destinati provvisoriamente a cantiere lavori.

I veicoli che accedono o escono dal porto percorrendo le corsie nei due sensi di marcia fino ad arrestarsi ai varchi per eventuali controlli di polizia e doganali, non devono superare la velocità di **10 km/h**.

Inoltre i conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal nuovo Codice della Strada.

I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia, di visibilità ridotta e di traffico intenso.

Ogni veicolo deve altresì moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle Stazioni Marittime, dei passaggi a livello e degli attraversamenti pedonali. È fatto assoluto divieto di sorpasso.

I pedoni che transitano in porto nelle aree a loro destinate, dovranno utilizzare i percorsi pedonali esistenti, idoneamente segnalati dall'apposita cartellonistica stradale.

La circolazione stradale nell'ambito del porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale nonché dagli indicatori di corsia, separatori di carreggiata, dissuasori di velocità, barriere di instradamento e di protezione in corrispondenza di banchine e da tutti gli altri elementi di segnalazione compresa la segnaletica relativa ai passaggi a livello in attraversamento della rete viaria ad uso pubblico, posta in opera dall'Autorità Portuale e/o dalla società concessionaria dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale, conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e di mantenere le sede stradale in condizioni di sicurezza. Al pari, dovrà essere curata l'installazione della segnaletica stradale nelle nuove canalizzazioni per il traffico veicolare, di recente realizzazione e le indicazioni direzionali per il raggiungimento delle banchine di imbarco.

Resta inteso che la predisposizione della segnaletica per quanto concerne le aree portuali destinate all'incolonnamento ed alla sosta delle autovetture passeggeri e dei rotabili, costituisce esclusivo onere del Vettore e/o dell'Impresa portuale.

Articolo - 6

Particolari disposizioni per il transito dei veicoli nei varchi di ingresso e uscita dal porto

La circolazione dei veicoli in ingresso e uscita dai varchi è regolamentata dalle seguenti ordinanze, emanate dall'Autorità Marittima, parte integrante del presente Regolamento, in relazione alle quali è previsto il corretto posizionamento della segnaletica stradale e relativi arredi a cura della società concessionaria dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale, la quale è tenuta anche alla loro manutenzione.

Ordinanza n° 111/2004 in data 26/10/2004 e Ordinanza n° 108/06 in data 28/09/2006, (varco "Crocieristico");

- I. **Ordinanza n° 63/2005 in data 28/07/2005, limitatamente al transito pedonale (Porta "Livorno");**
- II. **Ordinanza n° 86/05 in data 09/09/2005 (varco "Fortezza");**
- III. **Ordinanze n° 87/05 in data 09/09/2005 (varco "Nord");**
- IV. **Ordinanza n° 05/2006 in data 10/01/2006, come successivamente aggiornata con Ordinanza n° 40/06 in data 20/04/2006, Ordinanza n° 105/06 in data 18/09/2006 (nuovo assetto viario Varco Vespucci - chiusura vecchio Varco Vespucci);**

Per quanto riguarda l'accesso ed il transito in porto dei veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), il titolare del trasporto, dovrà produrre formale istanza corredata dalla necessaria documentazione all'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (con nota circolare prot. n° 01297 in data 23/01/2007, la stessa

Autorità Marittima ha emanato direttive in merito alle modalità per la presentazione delle relative domande) che disporrà di volta in volta il rilascio del provvedimento autorizzativo, in materia di sicurezza stradale cui la Società di autotrasporti dovrà attenersi per la parte prescrittiva.

Sempre per motivi di sicurezza, si dispone il divieto di accesso e di circolazione in area portuale dei veicoli privi di motore, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare (come ad es. i velocipedi) o trainati da animali.

Il testo integrale dei provvedimenti citati nel presente articolo è consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/civitavecchia, oppure direttamente presso gli Uffici della Capitaneria di Porto.

Articolo - 7

Disposizioni particolari relative alle tradotte ferroviarie

La velocità dei convogli ferroviari nell'ambito del porto è di **6 km/h** in tutti gli attraversamenti e di **15 km/h** nelle altre zone. Al fine di assicurare un corretto utilizzo delle aree demaniali portuali e, nel contempo, garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali, soprattutto in concomitanza della movimentazione dei passeggeri e delle auto durante le fasi di sbraco e imbarco, sono state emanate appositi provvedimenti di interdizione temporale:

- ❑ Attraversamento stradale molo Vespucci – piazzale RFI spa. Ordinanza n° 18/04 emessa dall'Autorità Portuale in data 22/04/2004;
- ❑ Attraversamento stradale molo Vespucci - sede Autorità Portuale. Ordinanza n° 77/05 emessa dall'Autorità Portuale in data 12/10/2005;
- ❑ Attraversamento stradale piazzale accumulo navi Tirrenia retrostante banchina n° 24. Ordinanza n° 59/06 emessa dall'Autorità Portuale in data 05/06/2006;
- ❑ Attraversamento stradale banchina n° 23 e n° 24 Ordinanza n° 104/06 emessa dall'Autorità Portuale in data 20/09/2006.

I conduttori dei treni dovranno comunque osservare le massime cautele negli spazi di manovra in corrispondenza degli attraversamenti, secondo le modalità orarie prestabilite.

In corrispondenza dei passaggi a livello “sprovvisti di barriere” dovranno essere installati e mantenuti in buona efficienza i prescritti segnali verticali e obbligatori di presegnalazione e di segnalazione, come prescritto dall'art. 184 del regolamento di esecuzione del codice della strada

Articolo - 8

Norme di prudenza

Le aree del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto chiunque, a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo - 9

(l'art. 31 - Capo V - del “Regolamento” è modificato come segue)

Aree adibite a parcheggio

In tutto l'ambito portuale la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree attualmente destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate, come risulta indicato nell'elaborato grafico allegato (TAV. “B” - **PIANO PARCHEGGI e relativo ALLEGATO 1**), che qui si approva, salvo la

competenza dell'Autorità Portuale di individuare con apposito provvedimento ulteriori e/o diverse aree da destinare a parcheggio nell'ambito delle aree portuali.

Gli autoveicoli in sosta nelle aree predette devono esporre sul parabrezza in punto ben visibile regolare permesso di accesso.

Sarà cura dell'Autorità Portuale o/e della società concessionaria, provvedere all'installazione presso tutti i varchi di accesso di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi, divieti e/o limitazioni con richiamo alle norme punitive della presente ordinanza, in modo che l'utente della strada che accede in porto sia sufficientemente informato al fine di evitare il pericolo di incidenti.

In tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

In particolare nell'ambito portuale sono istituite le seguenti aree riservate e destinate alla sosta, già disciplinate con il "Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del Porto e della Rada di Civitavecchia" approvato con Ordinanza del Comandante del Porto di Civitavecchia n° 14/2003 del 31/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di lato a ciascuna denominazione è riportato per facilità di individuazione il riferimento della relativa area nella planimetria allegata al presente provvedimento: **TAV. "B" - PIANO PARCHEGGI e relativa tabella ALLEGATO 1**).

- **Zona Capitaneria di Porto - Stazione Marittima (parcheggio - P6):**
 - parcheggio riservato all'Autorità Marittima;
 - parcheggio riservato all'Agenzia delle Dogane;
- **Zona Darsena Romana lato est (parcheggio - P9):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Darsena Romana lato ovest - ex S.E.P. (parcheggio - P18, P19 e P21):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Autorità Portuale (parcheggio - P10, P11 e P12):**
 - parcheggi auto riservati all'Autorità Portuale;
 - parcheggi auto riservati alla Polizia di Stato (Ufficio Polizia di Frontiera);
 - parcheggio auto pubblici;

Si considerano autorizzate con il presente Regolamento le ulteriori aree a parcheggio (identificate dal relativo riferimento nella planimetria allegata al presente provvedimento: **TAV. "B" - PIANO PARCHEGGI e relativa tabella ALLEGATO 1**), di seguito indicate.

- **Zona Forte Michelangelo (parcheggio - P1, P2, P3 e P4):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Varco "Fortezza" (parcheggio - P4 bis):**
 - parcheggi auto riservati alla Guardia di Finanza (parcheggio - P4 bis);
- **Zona Calata Laurenti (parcheggio - P5):**
 - parcheggio auto riservati all'Agenzia delle Dogane;
- **Zona Calata Laurenti (Area sosta - P5 bis):**
 - area sosta veicoli riservata all'Agenzia delle Dogane per operazioni doganali (disciplinata con Ordinanza n° 86/2005 emessa in data 09/09/2005);

- **Zona banchina Principe Tommaso (parcheggio - P7):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Pescherie (parcheggio - P8):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Darsena Romana lato ovest - ex S.E.P. (parcheggio - P20 e P22):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona ex Ferrovie (parcheggio - P13, P14, P15, P16 e P17):**
 - parcheggio auto pubblici;
 - parcheggi auto riservati alla Port Mobility e Ormeggiatori;
 - parcheggi autoveicoli riservati Agenzia Dogane per operazioni doganali;
- **Zona Autorità Portuale (parcheggio - P12 bis):**
 - parcheggi auto riservati all'Autorità Portuale;
 - parcheggi auto riservati all'Ufficio Polizia di Frontiera;
- **Zona Terminal Autostrade del Mare (parcheggio - P23 e P24):**
 - parcheggio auto pubblici;
- **Zona Capannone Polifunzionale "Il Saraceno" (parcheggio - P25 e P26):**
 - parcheggio auto pubblici.

Per quanto concerne le aree pedonali e sosta dei bus-navetta all'interno delle aree portuali per il trasporto passeggeri, diretto o proveniente dalle stazioni marittime o terminal passeggeri, l'Autorità Portuale ha disciplinato con Ordinanza n° 68/06 in data 14/06/2006, la fornitura e posa in opera di pensiline e relativa segnaletica stradale.

La sosta di autotreni, autosnodati, semirimorchi, bilici e mezzi rotabili in genere, di autovetture passeggeri in attesa di imbarco o appena sbarcati, il deposito temporaneo di contenitori, nonché la sosta di autovetture non targate, è consentita e disciplinata in base ai seguenti provvedimenti emessi dall'Autorità Portuale:

- Ordinanza n° 02/03 - (art. 1), in data 05/02/2003;
- Ordinanza n° 07/03, in data 28/03/2003;
- Ordinanza n° 30/03, in data 10/12/2003;
- Ordinanza n° 30/05 - (art. 2), in data 10/05/2005;
- Ordinanza n° 37/05, in data 19/05/2005;
- Ordinanza n° 59/06, in data 05/06/2006;
- Ordinanza n° 79/06, in data 12/07/2006;
- Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n° 255/05, in data 16/02/2005;

Articolo - 10

(l'art. 32 - Capo V - del "Regolamento" è modificato come segue)

Divieti di sosta

In tutto l'ambito portuale la sosta dei veicoli è vietata nei luoghi non espressamente previsti dalle relative ordinanze come parcheggi o come aree di imbarco.

In particolare, sussiste il divieto di sosta nell'ambito del porto dalle ore 24.00 alle ore 06.00, nelle aree di parcheggio "Libere", ad esclusione delle aree di parcheggio in concessione

appositamente attrezzate, aree riservate agli Enti/Autorità ubicate in porto nonché agli operatori portuali.

Le auto parcheggiate in divieto di sosta possono essere rimosse d'autorità con oneri a carico del proprietario.

Inoltre, in base a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, oltre alle limitazioni/divieti alla circolazione stradale indicate nel presente Regolamento, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali nonché alla circolazione stradale, è severamente vietata la fermata e la sosta dei veicoli:

- nelle banchine operative (salvo quanto diversamente stabilito);
- a meno di m 3 (tre) dal ciglio di tutte le altre banchine;
- ad una distanza inferiore a m 20 (venti), dalle navi all'ormeggio;
- nel raggio di m 20 (venti), dalle bitte con cavi di ormeggio incappellati;
- sopra e/o in prossimità delle prese d'acqua, telefoniche ed elettriche;
- sopra e/o in prossimità dei binari ferroviari;
- davanti alle cabine telefoniche;
- sopra e/o in prossimità dei binari dell'grues scorrevoli su di essi;
- oltre i termini d'orario stabiliti dal presente Regolamento.

Sarà cura dell'Autorità Portuale e della società concessionaria dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale, per quanto di competenza, provvedere all'installazione presso tutti i varchi di accesso di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi, divieti e/o limitazioni con richiamo alle norme punitive della presente ordinanza, in modo che l'utente della strada che accede in porto sia sufficientemente informato al fine di evitare il pericolo di incidenti.

In tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

Articolo - 11

Obblighi per i concessionari e imprese autorizzate ai sensi art. 16 legge 84/94

Alle imprese concessionarie di aree demaniali ed imprese esercenti servizi e/o operazioni portuali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale e di sicurezza secondo la vigente normativa.

Le stesse imprese devono provvedere alla delimitazione dell'area di cui sono titolari con idonea recinzione onde impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati e che la stesse si adoperino al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di danneggiamento conseguente all'attività svolta ed alla predisposizione immediata di transennamenti e di segnali monitori, nel caso di situazioni di pericolo o intralcio alla viabilità portuale. Restano salve le disposizioni rilasciate dall'Autorità Portuale in merito alla disciplina delle operazioni portuali.

Articolo - 12

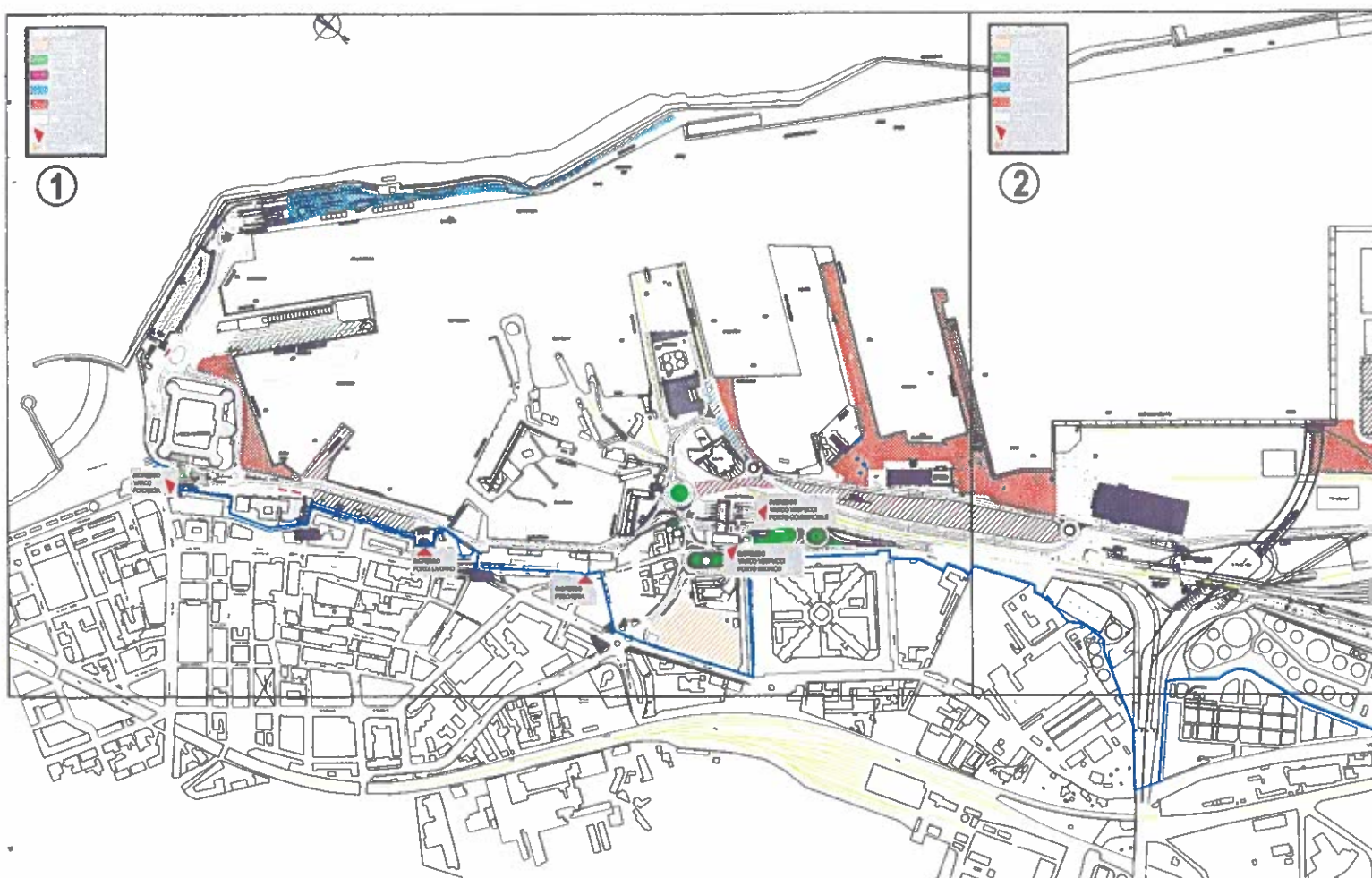
Planimetrie

A corredo della parte descrittiva del presente provvedimento, ed in forma integrante, sono allegate n° 2 (due) planimetrie con relative tavole del porto di Civitavecchia (nello specifico: **TAV. "A" - PIANO VIABILITÀ** e **TAV. "B" - PIANO PARCHEGGI e relativo ALLEGATO I**), riportanti in linea generale le aree portuali interessate dalla viabilità, significando che per quanto riguarda i dettagli della segnaletica stradale restano valide le planimetrie allegate alle ordinanze vigenti.

**PORTO DI
CIVITAVECCHIA**

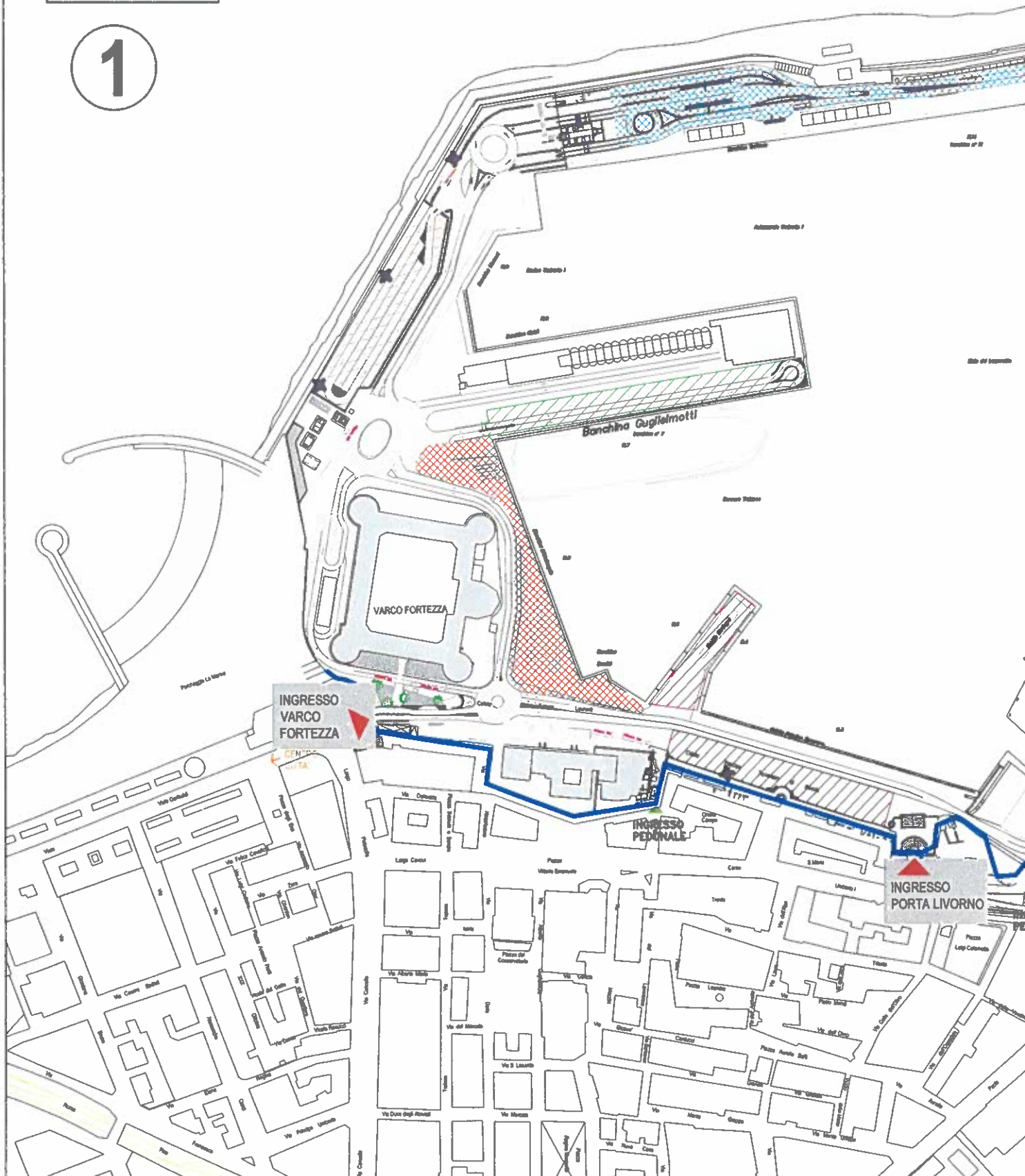
TAV. "A" - Piano Viabilità

TAV. "A" - Piano Viabilità





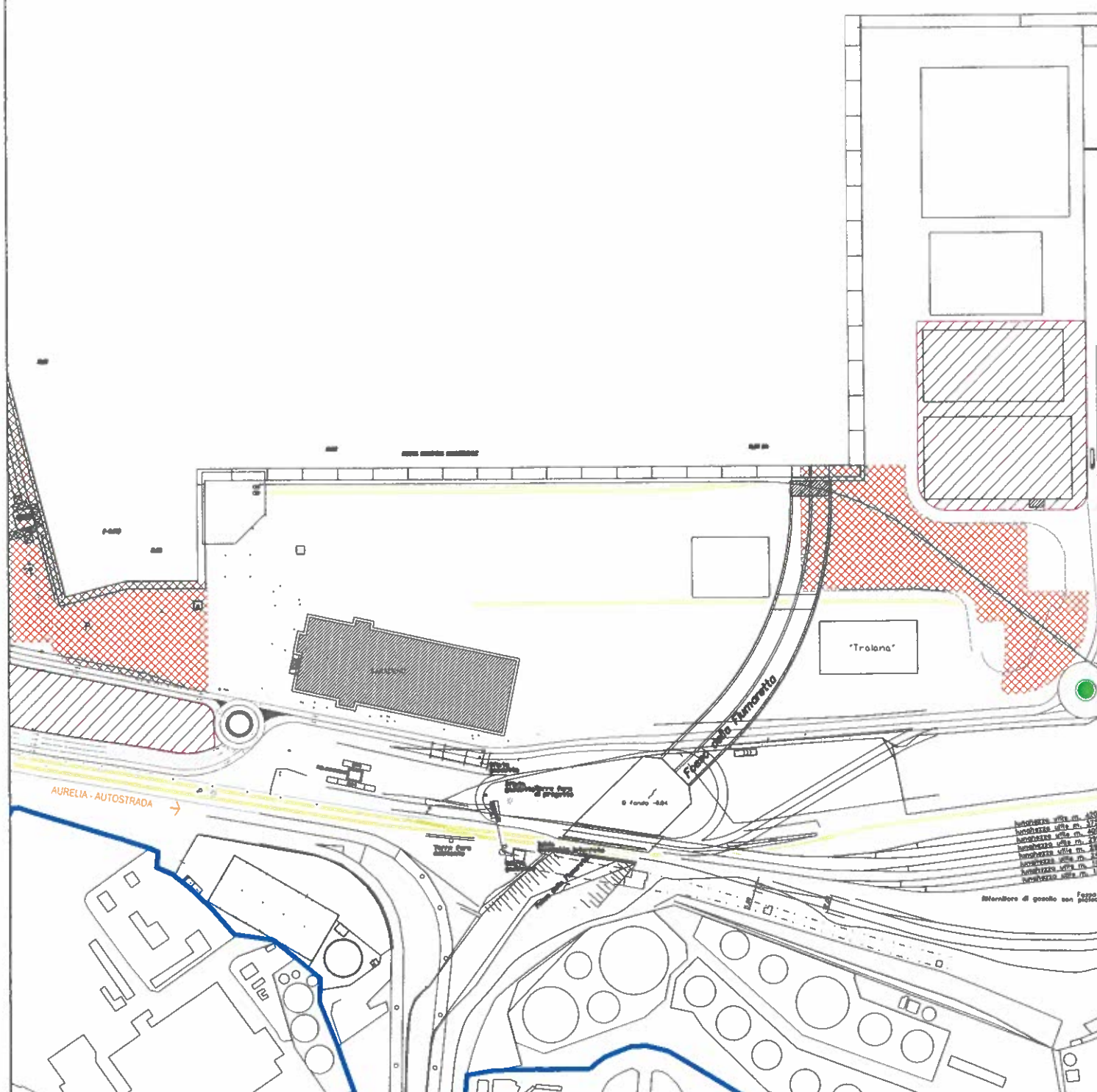
1



LEGENDA

- PARCHEGGIO AUTO ATTUALMENTE IN DISPOSIZIONE
- PARCHEGGIO DISPONIBILE ATTUALMENTE IN DISPOSIZIONE
- ANTENI FISSI E FLESSIBILI
- ANTENNE ESTERNE
- AREA DI MANOVRA
- MANIFESTA GRADUALE DI PROBABILITÀ
- DIREZIONE DEL TRAFFICO
- DIREZIONE DI TRAFFICO

2

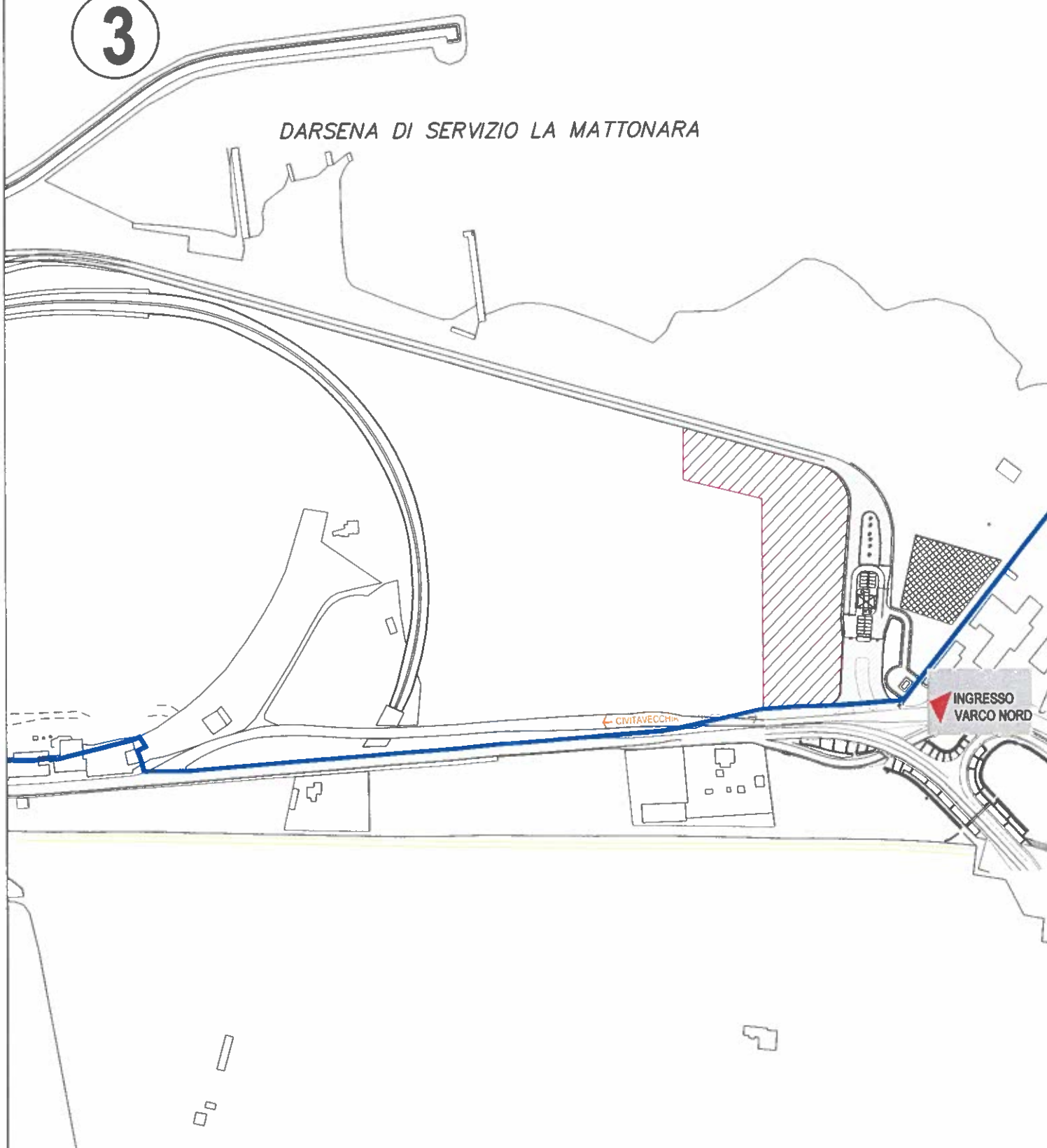


LEGENDA

- PARCHING AUTO ATTIGUANTE A CONCESSIONE
- PARCHING PRINCIPALE ATTIGUANTE A CONCESSIONE
- PARCHING PRINCIPALE
- CANTIERI PERMANENTI
- AREA DIMISSIONE
- ASSEMBLEA DISCROMIA PRINCIPALE
- INGRESSO
- DIRETTORI DI TRAFICO

3

DARSENA DI SERVIZIO LA MATTONARA



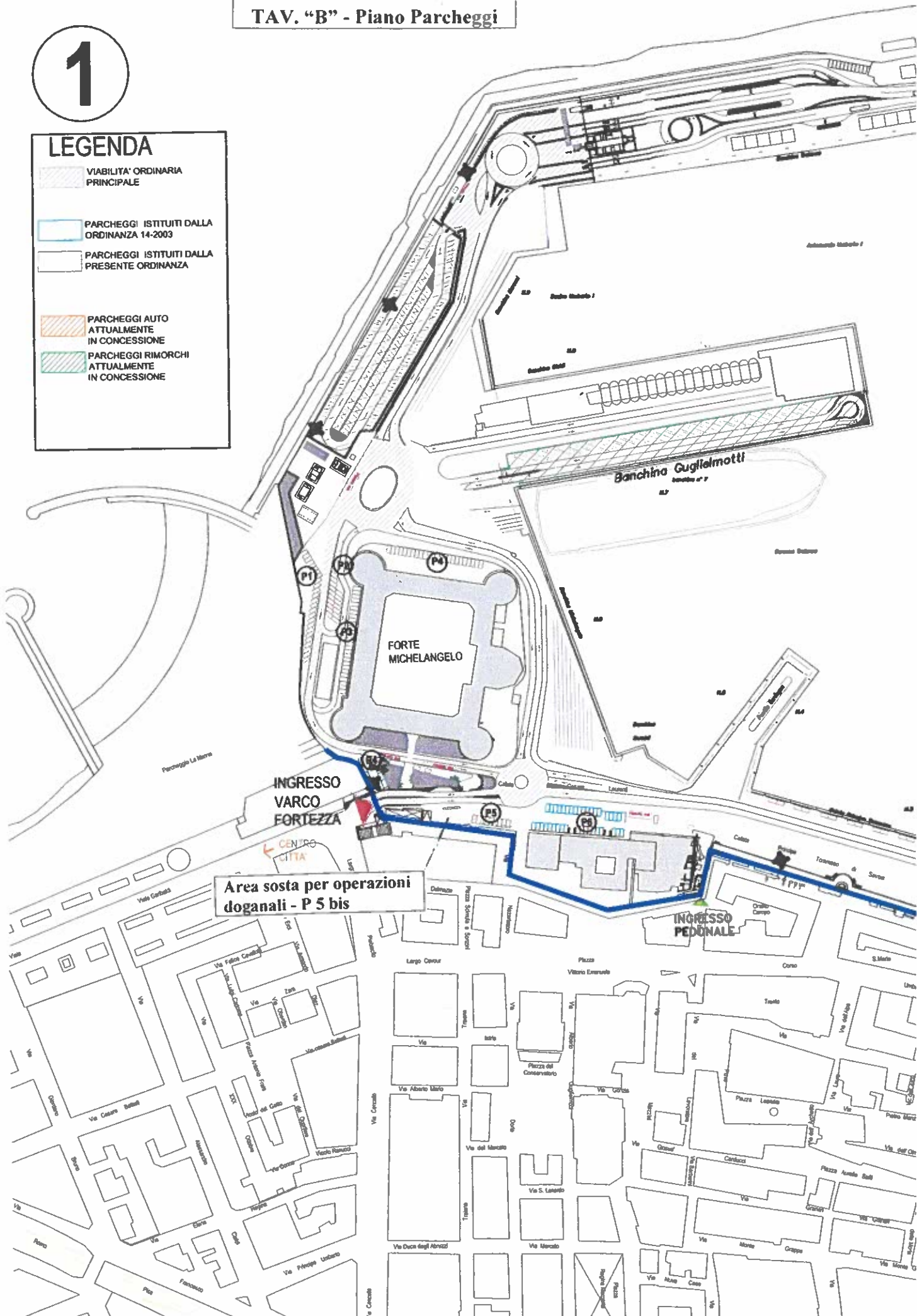
PORTO DI CIVITAVECCHIA

TAV. "B" - Piano Parcheggi

1

LEGENDA

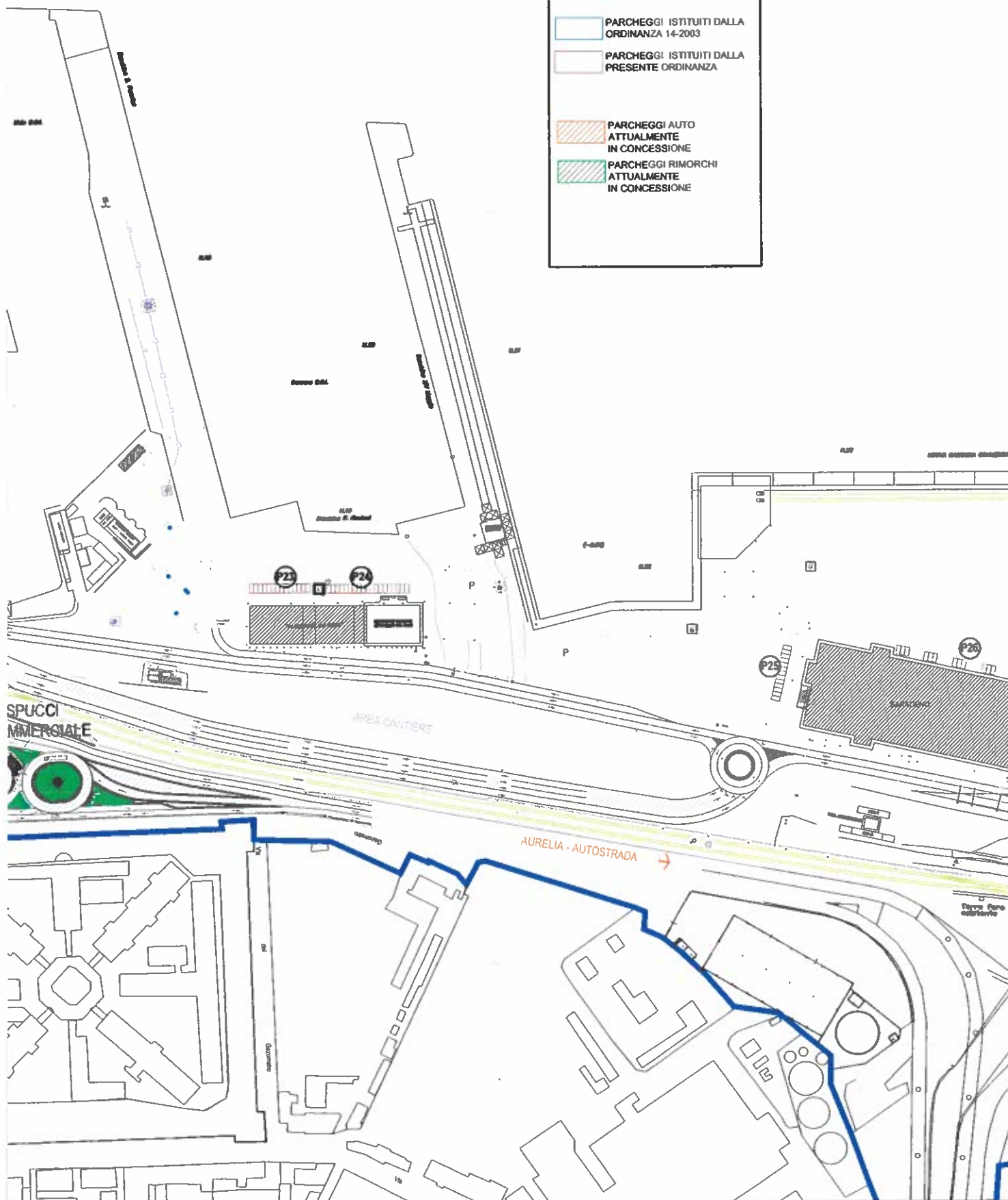
- VIABILITA' ORDINARIA PRINCIPALE
- PARCHEGGI ISTITUITI DALLA ORDINANZA 14-2003
- PARCHEGGI ISTITUITI DALLA PRESENTE ORDINANZA
- PARCHEGGI AUTO ATTUALMENTE IN CONCESSIONE
- PARCHEGGI RIMORCHI ATTUALMENTE IN CONCESSIONE



2

LEGENDA

-  VIABILITA' ORDINARIA PRINCIPALE
-  PARCHEGGI ISTITUITI DALLA ORDINANZA 14-2003
-  PARCHEGGI ISTITUITI DALLA PRESENTE ORDINANZA
-  PARCHEGGI AUTO ATTUALMENTE IN CONCESSIONE
-  PARCHEGGI RIMORCHI ATTUALMENTE IN CONCESSIONE



PORTO DI CIVITAVECCHIA

AREE DI PARCHEGGIO

Zona	Parcheggio	n° p.a. pubblici	n° p.a. riservati	n° p.a. handicap	n° p.a. totali	Ordinanza 14/ 2003	presente Ordinanza	Note
Forte Michelangelo	P1	25			25		25	
"	P2	17			17		17	
"	P3	27			27		27	
"	P4	24			24		24	
varco Fortezza	P4 bis		6			6		Riservato Finanza
Calata Laurenti	P5		9				9	Riservato Agenzia Dogane
Capitaneria di Porto	P6		37	1	38	38		9 riservati Agenzia Dogane, 28 riservati capitaneria di Porto
banchina Principe Tommaso	P7	29		1	30		30	
Pescherie	P8	10					10	
Darsena Romana lato Est	P9	6				6		
Autorità portuale	P 10/ P 10 bis		23	1	24	20	4	Riservati Autorità portuale
	P 11		19		19	19		Riservati Polizia di Frontiera
	P 12/ P 12 bis		13		13	10	3	Riservati Polizia di Frontiera

[illegible]